



AVVOCATURA DELLO STATO

Cons. 4242/2022 – Proc. Costanza Gallina

OGGETTO: Ricorso R.G. 11689/2021 proposto da Marcellino Domenico Giuseppe al Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro. Sentenza n. 2755 del 30.08.2022, notificata in data 07/09/2022.

PEC URGENTE

**ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE
AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
Servizio 14 - Affari Legali e Contenzioso
Risp. nota prot. del 5/9/2022**

PEC URGENTE

**ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - COMANDO DEL CORPO
FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA**

In riscontro alla nota in epigrafe, con cui è stato chiesto di valutare la proponibilità dell'appello avverso la sentenza in oggetto, si rileva quanto segue.

Con la sentenza n. 2755 del 30.08.2022, il Tribunale di Palermo – sez. lavoro ha accolto il ricorso proposto dalla controparte così disponendo: *“disapplicato il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura di mobilità ex art. 62 C.C.R.L. avviata con nota prot. n. 118880 del 17 dicembre 2020 dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale, dichiara il diritto di MARCELLINO DOMENICO GIUSEPPE ad essere collocato al posto n. 94 della graduatoria della predetta procedura di mobilità di cui all'Allegato “A” del D.D.G. n. 1360 dell'8.07.2021, come modificata dal D.D.G. n. 2702 del 10.11.2021, come idoneo al transito in mobilità presso il Corpo Forestale, e condanna le Amministrazioni convenute a porre in essere tutti i successivi adempimenti previsti dal bando di mobilità, costituiti dall'ammissione del ricorrente ai corsi di formazione previsti per gli idonei.*

Condanna le Amministrazioni convenute alla rifusione, in favore di MARCELLINO DOMENICO GIUSEPPE delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA.”

Con la nota che si riscontra, codesto Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha lamentato la presunta erroneità della sentenza con esclusivo riferimento alla parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dello stesso.

Al riguardo, va rilevato che, sebbene le argomentazioni svolte in primo grado da codesta Amministrazione non sembrino del tutto peregrine, atteso che la gestione del procedimento di selezione rientrava – come riferito da codesto Assessorato – nella competenza del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, la motivazione impiegata dal Giudice di prime cure (secondo cui *“risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato della Funzione Pubblica, atteso che proprio quest'ultimo ha emesso il bando di mobilità, sulla scorta del quale il ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto al transito presso il Corpo Forestale, a nulla rilevando che il provvedimento di esclusione sia stato emesso dall'Assessorato Territorio e Ambiente, pure legittimato passivo per detta ragione e in quanto amministrazione di destinazione del personale in mobilità”*) non appare del tutto infondata né irragionevole e, pertanto, non può escludersi il rischio che un ipotetico appello possa essere rigettato.

A ciò si aggiunga che, a ben vedere, l'unico vantaggio che potrebbe scaturire dall'accoglimento dell'impugnazione che si è chiesto di valutare sembrerebbe essere l'annullamento della condanna alle spese di lite, con esclusivo riguardo alla parte che dovrebbe gravare su codesto Assessorato delle Autonomie Locali.

Pertanto, posto che le argomentazioni svolte indurrebbero a escludere l'opportunità di proporre un appello incentrato esclusivamente sul profilo della legittimazione passiva, appare necessario – al fine di assumere le determinazioni di propria competenza – verificare se vi siano ulteriori possibili motivi di gravame, chiedendo al Corpo Forestale della Regione Siciliana di comunicare se sussista l'interesse alla proposizione dell'appello, in tal caso fornendo eventuali analitiche controdeduzioni alle argomentazioni accolte in sentenza.

Si resta in attesa di urgente riscontro, comunicando fin d'ora che, salvo motivato contrario avviso di codeste Amministrazioni, da far pervenire (anche all'indirizzo dell'incaricato dell'affare legale: costanza.gallina@avvocaturastato.it) entro e non oltre il 27 settembre p.v., la Scrivente, tenuto anche conto della normale aleatorietà del giudizio, si asterrà dal proporre gravame.

L'INCARICATO

L'AVVOCATO DISTRETTUALE

Costanza Gallina
Procuratore dello Stato